



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.Vassallo" BOVES

Via Don Cavallera, 14 – 12012 BOVES (CN)

Cod. Fiscale 80015660048 – Cod. meccanografico CNIC809009 – Cod. univoco UF6HRR

Tel. 0171 391870 - 0171 391878

cnic809009@istruzione.it - cnic809009@pec.istruzione.it - <http://icvassalloboves.edu.it>

Prot. n. 1253/VI.2

Boves, 8 settembre 2020

OGGETTO: CONTRATTO di PRESTAZIONE d'OPERA PROFESSIONALE per INCARICO di RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE ed ADEMPIMENTI PREVISTI dal D.Lgs. 81/2008

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO di BOVES, nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa **Olga BERTOLINO**, Dirigente Scolastico, nata a Mondovì il 17.07.1970 codice fiscale: **BRTLGO70L57F351B**

E

l'ing. **Erica GERBOTTO**, nata a Cuneo il 01.07.1972, con sede in Cuneo, Via Carlo Boggio n. 28 , codice fiscale **GRBRCE72L41D205C** e partita IVA: **03029460049**

PREMESSO

- Che l'art. 40 della Legge 27dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera professionale ad esperti per particolari attività;
- Che il D.L.vo 81/2008 prevede l'attuazione di interventi come individuati nel D.M. 382 del 29.09.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che il D.L.vo 81/2008 prevede l'obbligo di individuazione di un responsabile del servizio di protezione e prevenzione dotato di adeguate competenze;
- Che i suddetti interventi prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'Istituzione Scolastica;
- Che i predetti interventi saranno finanziati con i fondi a disposizione della scuola;
- Che la complessità e la specificità delle problematiche in materia di sicurezza richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale della scuola;
- Che non esiste un'apposita struttura organizzativa dell'Amministrazione a cui demandare l'attività in oggetto;
- Che l'Ing. Erica GERBOTTO, individuata come esperto, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto, e che ha le necessarie competenze documentate

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole per l'anno scolastico 2020/21.

***Art.1** - L'Ing. **ERICA GERBOTTO** individuata quale esperto in relazione ai titoli professionali, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto Comprensivo di Boves, previsto dagli artt. 31 e 33 del D.L.vo 81/2008, con prestazioni come specificato dall'offerta del 10/07/2020 ed assunta a protocollo con n. 979/VI.02 in data 10/07/2020.

***Art.2** - Tutto quanto non espressamente citato all'art. 1 non costituisce oggetto del presente contratto e dovrà costituire oggetto di un accordo separato, a condizioni tecniche ed economiche da definire fra le parti.

***Art.3** - **L'ISTITUTO COMPRESIVO DI BOVES** a fronte dell'attività svolta dall'ing. **ERICA GERBOTTO** si impegna a corrispondere il corrispettivo di **€ 1.650,00** comprensivo di I.V.A e contributo cassa di previdenza 5% per l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione con relative fasi di lavoro e formazione di base al personale per numero dodici ore.

Il corrispettivo si intende comprensivo delle prestazioni professionali e delle spese che il professionista dovrà sostenere per l'espletamento dell'incarico.

***Art.4** - Il professionista emetterà fattura per l'importo concordato nei termini concordati.

***Art.5** - L'Istituto Comprensivo cliente si impegna a fornire al professionista tutte le informazioni e la documentazione necessarie per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, secondo quanto richiesto inizialmente o nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al professionista nel caso in cui il cliente fornisca informazioni insufficienti o non veritiere.

Nel caso in cui la mancanza di collaborazione da parte dell'Istituto renda necessaria l'effettuazione di maggiori prestazioni o di spese aggiuntive a carico del professionista, questi le notificherà in forma scritta all'Istituto quindi provvederà al completamento dell'incarico fatturando tali oneri in aggiunta al corrispettivo previsto dall'art. 3.

Le parti stabiliscono che non sarà da considerare all'interno di quanto previsto dal paragrafo precedente l'acquisizione diretta di informazioni o di documentazione da parte del professionista nei confronti dell'Amministrazione locale proprietaria degli immobili utilizzati dal cliente.

***Art.6** - Il professionista ed i suoi collaboratori a qualunque titolo sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico.

L'inosservanza di quanto sopra conferisce al cliente la facoltà di sollevare il professionista dall'incarico, fatto comunque salvo il proprio diritto di tutelare i propri interessi nelle sedi e nei modi ritenuti più opportuni. In particolare il professionista conferma di essere stato informato al momento della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge 675/96 e dal D.L. 196/2003.

***Art.7-** Nel caso in cui per ragioni di forza maggiore l'incarico debba essere interrotto, il professionista provvederà a fatturare le prestazioni sino ad allora effettuate, con un criterio di proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui all'art. 3.

***Art.8** - Nel caso in cui nel corso dello svolgimento dell'incarico vengano a variare le norme regolanti in tutto o in parte aspetti compresi nel presente incarico professionale, le parti concorderanno le modalità per l'effettuazione dell'incarico alla luce delle nuove norme o, in alternativa, decideranno di interrompere la collaborazione.

In tal caso il professionista provvederà a fatturare le prestazioni sino ad allora effettuate con un criterio di proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui all'art. 3.

***Art.9** - Eventuali innovazioni o modifiche rispetto a quanto concordato nel presente accordo dovranno essere concordate fra le parti.

***Art.10** - L'Istituto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali forniti al professionista per l'espletamento del proprio incarico professionale secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D.L.vo 81/2008.

I dati forniti saranno trattati dal professionista secondo le modalità previste D.L. 196/2003 e dalla Legge 675/96, in particolare degli artt. 9 (modalità di raccolta e requisiti dei dati personali), 13 (diritti dell'interessato), 15 (sicurezza dei dati), 21(divieto di comunicazione e diffusione).

In particolare i dati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli previsti nell'ambito del presente incarico professionale senza il preventivo consenso scritto del cliente.

***Art.11** - Qualsiasi controversia concernente il presente incarico o collegata allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, il cui valore, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 26 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, non ecceda € 51.645,69, sarà risolta secondo la procedura di Arbitrato rapido ADR-PIEMONTE prevista dalla parte IV del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, da un arbitro unico, nominato conformemente a tale Regolamento, che deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Olga BERTOLINO)

IL CONTRATTISTA
(Ing. Erica GERBOTTO)



